



PROVINCIA DI LATINA
Settore Avvocatura

Latina, 11 Novembre 2024

Al Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio, 3 – 00186 Roma
PEC: protocollo@pec.cnf.it

All'Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina
Palazzo di Giustizia V.le Bruno Buozzi, 1 – 04100 Latina
PEC: ord.latina@cert.legalmail.it

All'Ordine degli Avvocati della Provincia di Roma
Palazzo di Giustizia Piazza Cavour, 00193 Roma
PEC: consiglio@ordineavvocatiroma.org

All'Ordine degli Avvocati della Provincia di Viterbo
Palazzo di Giustizia Via G. Falcone e P. Borsellino, 14 – 01100 Viterbo
PEC: segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it

All'Ordine degli Avvocati della Provincia di Frosinone
Palazzo di Giustizia Via Fedele Calvosa - 03100 Frosinone
PEC: ord.frosinone@cert.legalmail.it

All'Ordine degli Avvocati della Provincia di Rieti
Palazzo di Giustizia Largo Bachelet, 1 – 02100 Rieti
PEC: ord.rieti@cert.legalmail.it

OGGETTO: COSTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI ALLA PROVINCIA DI LATINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI.

Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale del Settore Avvocatura n. 809 del 07/11/2024 è stato approvato il NUOVO AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio nonché di rappresentanza dell'Ente nei giudizi in cui la Provincia di Latina è parte processuale, anche innanzi alle Giurisdizioni Superiori.

L'Avviso di cui all'oggetto e i relativi allegati sono disponibili e scaricabili dall'apposita sezione del sito www.provincia.latina.it.

L'iscrizione nel nuovo elenco ha validità triennale ed andrà a sostituire il precedente elenco.

La presentazione delle richieste di iscrizione è sempre ammessa secondo le modalità meglio specificate nell'avviso pubblico.

Si invia in allegato copia dell'avviso e della modulistica relativa, con richiesta di pubblicazione sui siti degli Ordini in elenco, onde ottenere una maggiore divulgazione dell'avviso stesso.

Il R.U.P.
Dott.ssa Sara Monacelli

Il Dirigente del Settore Avvocatura
Avv. Claudia Di Troia



Provincia di Latina

*Registro generale n. 809
del 07/11/2024*

DETERMINAZIONE

SETTORE AVVOCATURA

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI ALLA PROVINCIA DI LATINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E PUBBLICAZIONE ATTI.

PREMESSO:

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 10/01/2024 “Assegnazione titolarità incarichi dirigenziali”, è stata assegnata all’Avv. Claudia Di Troia la titolarità dell’incarico di Dirigente del Settore Avvocatura, con decorrenza 15 gennaio 2024;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 27/12/2023 è stato approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 27/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e suo allegato;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di previsione 2024-2026 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 19/01/2024 con la quale è stato approvato definitivamente il Bilancio dell’anno 2024 e pluriennale 2024-2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 01/03/2024 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 03/06/2024 è stato approvato il rendiconto 2023;

VISTO l’art 107 del D.lgs. 18.8.2000 n 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 58 del 30/11/2021 è stato approvato il Regolamento Provinciale recante “L’Affidamento di incarichi legali esterni”;
- secondo le disposizioni regolamentari, per l’affidamento degli incarichi legali esterni deve essere istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata all’Avvocatura provinciale, secondo le modalità descritte nel medesimo regolamento;

- che l'elenco suddetto è unico e suddiviso nelle seguenti distinte sezioni per tipologia di contenzioso:
 - **Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO**: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.) Tribunale Regionale delle Acque pubbliche (T.R.A.P.);
 - **Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE**: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile - Arbitrati.
 - **Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO**: Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.
 - **Sezione D - CONTENZIOSO PENALE**: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.
 - **Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO**: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
 - **Sezione F - SEZIONE SPECIALE IN MATERIA AMBIENTALE**: Controversie amministrative, civilistiche e reati ambientali;
 - **Sezione G - SEZIONE SPECIALE IN MATERIA SOCIETARIA**: Controversie in materia di diritto commerciale, bancario e societario.
 - **Sezione H - SEZIONE SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI**.
- che gli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori devono indicare il possesso di tale requisito.

VISTO il D.Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D.Lgs. 33/2013 Trasparenza);

RITENUTO che per l'affidamento degli incarichi a professionisti esterni debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia (compatibilmente con le caratteristiche delle obbligazioni di mezzi, quali sono quelle relative agli incarichi di patrocinio legale), imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione e che, pertanto, occorre adottare una procedura che consenta ad una pluralità di soggetti, posti in posizione paritaria, di partecipare nel rispetto dei principi sopra enunciati;

RITENUTO che occorre procedere, con apposito avviso pubblico, all'istituzione dell'Albo provinciale degli Avvocati esterni aperto ai professionisti singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale nelle controversie civili, penali, amministrative, gius-lavoristiche, tributarie per l'affidamento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza giudiziale e extragiudiziale della Provincia di Latina;

VISTI:

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento Provinciale in materia di Contabilità;
- il Regolamento Provinciale recante "L'Affidamento di incarichi legali esterni" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 30/11/2021;

ATTESTATO:

- la regolarità del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- la veridicità delle informazioni in esso contenute;
- l'esistenza agli atti d'ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati;
- che l'atto non ha come destinatari dipendenti o amministratori locali;
- che il presente provvedimento contiene dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, che saranno successivamente pubblicati da parte del Responsabile della trasmissione sul sito della Provincia di Latina nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente "Appalti e Gare – Bandi di Gara e Contratti" con la pubblicazione della documentazione necessaria;
- che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente e il Responsabile del Procedimento dichiarano ***"non sussistere, per quanto a loro diretta conoscenza, situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi"***;
- che il provvedimento è connesso all'area di rischio ***"Affidamento di lavori, servizi e forniture"***, per il quale sono state applicate le misure di prevenzione descritte nell'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) vigente;

CON i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, conferiti con Decreto Presidenziale, per quanto in premessa riportato

DETERMINA

- 1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare la bozza di avviso pubblico "PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI ALLA PROVINCIA DI LATINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI";
 - l'allegata istanza di iscrizione e dichiarazione requisiti generali (modello allegato A);
 - l'allegato documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/769 GDPR (allegato B).
- 3) Di stabilire che le istanze di iscrizione potranno essere presentate all'atto della formale pubblicazione della presente nella specifica sezione di "Amministrazione Trasparente" della Provincia di Latina.
- 4) Di stabilire:
 - che tutta la documentazione di cui al presente avviso potrà essere scaricata, oltre che dall'Albo Pretorio della Provincia di Latina, anche dalla sezione "Bandi di Gara e contratti" di Amministrazione Trasparente;
 - che l'iscrizione all'elenco degli Avvocati ha validità Triennale;
 - che la presentazione delle domande è sempre ammessa con le modalità indicate nell'avviso approvato con la presente determinazione, che, pertanto, sarà pubblicato in maniera permanente sul sito www.provincia.latina.it unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione.
 - che le nuove iscrizioni sono esaminate e disposte con cadenza semestrale (al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno) secondo quanto previsto da specifico avviso pubblicato in via permanente nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

- che comunque decorsi 3 (tre) anni il Settore Avvocatura provvederà alla ricostituzione dell'elenco mediante pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
 - che i professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione al suddetto elenco, pena la cancellazione dal medesimo.
 - che l'inclusione nell'elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli operatori iscritti.
 - che la prima pubblicazione dell'Elenco degli Avvocati abilitati avverrà decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Da tale data decade l'efficacia del precedente Elenco degli Avvocati della Provincia di Latina.
- 5) Di stabilire che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Sara Monacelli.
- 6) Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 7) Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R., sezione di Latina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Il R.U.P.
Dott.ssa Sara Monacelli

Il Dirigente
Avv. Claudia Di Troia
Documento firmato digitalmente
Art.20 e segg. D.Lgs. 82/2005



PROVINCIA DI LATINA
SETTORE AVVOCATURA

AVVISO PUBBLICO

**PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI
ALLA PROVINCIA DI LATINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI**

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione al Determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura n. 809 del 07/11/2024 ed in conformità del Regolamento "per il conferimento di incarichi legali esterni" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 30/11/2021 viene istituito, in modalità digitale, l'elenco degli Avvocati esterni finalizzato:

- 1) Al conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 36/2023 (Codice degli appalti);
- 2) All'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56 nei limiti di importo di cui all'art. 50 del Codice degli appalti.

Art. 1 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

Attraverso l'istituzione del suddetto elenco di Avvocati l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale, assicurando, altresì, il rispetto dei principi cardine del codice degli appalti di cui al titolo I del D.Lgs. 36/2023 disciplinando le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono tutti gli incarichi di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza dell'ente in sede sia stragiudiziale sia giudiziale, in ogni fase e grado del giudizio anche esecutivi e di ottemperanza, conferiti a professionisti dalla Provincia. Ai fini della difesa tecnica la Provincia di Latina si avvale, in via prioritaria, dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato ed iscritti nell'apposito Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012.

È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente a prestazioni ed attività per le quali l'Avvocatura provinciale non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici o quando, in base ad una valutazione della questione legale, sussista un'ipotesi di conflitto di interessi, quando risulti inopportuna o incompatibile la difesa dell'ente da parte dell'avvocatura interna nonché in caso di particolare carico di lavoro o carenza di organico presso l'avvocatura interna all'ente, o che comunque rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

L'Elenco è aperto ed è articolato nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A) CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) – Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.);

Sezione B) CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale –



PROVINCIA DI LATINA

Corte d'Appello – Cassazione Civile – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) – Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.);

- Sezione C)** **CONTENZIOSO LAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte d'Appello – Cassazione Civile;
- Sezione D)** **CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale;
- Sezione E)** **CONTENZIOSO TRIBUTARIO:** Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie;
- Sezione F)** **SEZIONE SPECIALE IN MATERIA AMBIENTALE:** Controversie Amministrative, civilistiche e reati ambientali;
- Sezione G)** **SEZIONE SPECIALE IN MATERIA SOCIETARIA:** Controversie in materia di diritto commerciale, bancario, societario e fallimentare;
- Sezione H)** **SEZIONE SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI:** Controversie Amministrative, civilistiche e penali.

È CONSENTITA L'ISCRIZIONE IN MAX 3 SEZIONI.

Gli avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori, devono indicare il possesso di tale requisito nell'apposito campo predisposto nei documenti di iscrizione all'albo (Allegato A).

L'iscrizione nell'elenco non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco di Avvocati, i soggetti singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- 1) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- 2) godimento dei diritti civili e politici;
- 3) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 4) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- 5) iscrizione albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori per l'iscrizione nelle relative sub-sezioni;
- 6) assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
- 7) assenza di condanne penali ed assenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinare e/o sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- 8) assenza di cause conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- 9) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Provincia di Latina;
- 10) assenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque assenza di incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Latina nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con la Provincia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs.



PROVINCIA DI LATINA

39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

- 11) attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori
- 12) essere in possesso, al momento del conferimento dell'incarico, una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, in G.U.n.238 dell'11 ottobre 2016, recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti da/l'esercizio della professione di avvocato". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;
- 13) essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023;
- 14) non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale comunque accertato;
- 15) assumere l'obbligo di astenersi, una volta ricevuto l'incarico, per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco e nei due anni successivi al completamento dell'ultimo incarico ricevuto dalla Provincia di Latina, dal prestare attività professionale, quando questa determini un conflitto con gli interessi della Provincia stessa.

Art. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum, con le modalità indicate all'art. 1 del presente avviso.

Per l'iscrizione è richiesta la trasmissione della seguente documentazione (firmata digitalmente) con le modalità di cui all'art. 4 del presente avviso **TASSATIVAMENTE** tramite PEC della Provincia di Latina ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it:

a) Allegato A) – Istanza d'iscrizione e dichiarazione requisiti generali e Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e, ove in possesso, con indicazione della data di conseguimento della stessa;
- assenza di cause ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari comminate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- codice fiscale e numero partita IVA;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Latina o in conflitto con gli interessi della Provincia medesima per la durata del rapporto instaurato;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013;
- impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostantive al mantenimento dell'iscrizione;



PROVINCIA DI LATINA

- impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- dichiarazione di insussistenza di alcuna delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'art.20 del D.Lgs. 39/2013;
- dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Latina nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con la Provincia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione – Esplicitare: materie di interesse e specializzazione, principali incarichi professionali ricevuti e loro esito e pubblicazioni.

c) copia della Polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. I documenti sopra indicati ed ogni altro documento ritenuto utile vanno sottoscritti digitalmente dal professionista richiedente l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente. Resta comunque ferma l'iscrizione in max 3 sezioni anche per gli studi associati.

Art. 4 - PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ISCRIZIONE

Tutta la documentazione necessaria per effettuare l'iscrizione è scaricabile e fruibile, oltre che dall'Albo Pretorio on line della Provincia di Latina, anche attraverso l'apposita sezione "Bandi di gara e Contratti" di "Amministrazione Trasparente" raggiungibile attraverso il seguente link: <https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11943>. In tali spazi sono quindi rilevabili:

- il presente avviso pubblico di istituzione elenco Avvocati;
- l'Allegato A) – Istanza d'iscrizione e dichiarazione requisiti generali e Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'allegato B) – Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Avvocatura n. 809 del 07/11/2024 con cui si approva la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell'elenco degli Avvocati esterni finalizzato al conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali la Provincia di Latina è parte;
- regolamento per il conferimento di incarichi legali esterni adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 30/11/2021;

NON SONO AMMESSE DOMANDE IN FORMA CARTACEA

Le richieste di iscrizione devono pervenire esclusivamente attraverso POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) sulla casella ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it.

Art. 5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE

L'Avvocato che intende iscriversi dovrà pertanto trasmettere tutta la documentazione necessaria, firmata digitalmente, attraverso PEC (ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it).

Qualsiasi documento trasmesso dal professionista, in relazione alla presente procedura, dovrà essere sottoscritto con la firma digitale.



PROVINCIA DI LATINA

Al fine di evitare problemi in fase di trasmissione e ricezione della documentazione, si invitano i professionisti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, al proposito, scansioni a colori.

Art. 6 – DURATA DELL'ISCRIZIONE. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ELENCHI

L'iscrizione all'elenco degli Avvocati ha **validità triennale**.

La presentazione delle domande è sempre ammessa con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, sarà pubblicato in maniera permanente sul sito www.provincia.latina.it unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione. Le nuove iscrizioni sono esaminate e disposte con cadenza semestrale (al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno) secondo quanto previsto da specifico avviso pubblicato in via permanente nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Comunque decorsi 3 (tre) anni il Settore Avvocatura provvederà alla ricostituzione dell'elenco mediante pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione al suddetto elenco, pena la cancellazione dal medesimo.

L'inclusione nell'elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli operatori iscritti.

La prima pubblicazione dell'Elenco degli Avvocati abilitati avverrà decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Da tale data decade l'efficacia del precedente Elenco degli Avvocati della Provincia di Latina.

Art. 7 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE

L'Amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione dei professionisti pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso.

L'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 - bis della Legge 241/1990, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Decorso tale termine, in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento dell'istanza di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla verifica della regolarità contributiva in capo al professionista e alla veridicità delle dichiarazioni rese.

L'amministrazione provinciale si riserva di procedere periodicamente a verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n.445/2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Professionista, provvedendone, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'Elenco ed eventualmente alla segnalazione alle autorità competenti.



PROVINCIA DI LATINA

In sede di affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà, contestualmente, a verificare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione ai fini dell'inserimento nell'elenco con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, non si procederà all'affidamento dell'incarico assegnato e verrà effettuata d'ufficio la cancellazione dall'Elenco e la denuncia alle autorità competenti.

Art. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio su apposita valutazione della stazione appaltante, previa adozione di specifico provvedimento, nei seguenti casi:

1. carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare nel caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs 36/2023;
2. abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
3. abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
4. non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
5. si sia reso responsabile di gravi inadempienze, negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense;
6. si trovi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
7. abbia pendente contenzioso o abbiano assunto incarico legale contro la Provincia di Latina, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti come previsto dall'articolo 68 del Codice Deontologico Forense;
8. mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco, come disciplinato dall'art. 6;
9. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione;
10. cessazione dell'attività;
11. per formale richiesta dell'interessato;
12. abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico.
13. gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al Professionista interessato con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del Professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, il Comune di Corchiano-Rossano procederà alla cancellazione del Professionista dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

Art. 10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali avverrà nei limiti indicati nel documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), allegato al presente avviso.

L'Elenco, approvato con Determinazione dirigenziale, sarà pubblicato con cadenza semestrale all'Albo Pretorio on line della Provincia di Latina, sul profilo del committente nella sezione *"Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"* e conterrà per ciascun professionista i seguenti dati:

